DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

# Art. 6-bis

## Qualità e sicurezza degli organi

Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non e' effettuato a fini di lucro. E' vietata ogni mediazione riguardante la necessita' o la disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresi' vietata ogni pubblicita' riguardante la necessita' o la disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. Il diritto alla protezione dei dati personali e' tutelato in tutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo su proposta del Centro nazionale trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di' Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva, i criteri di qualita' e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione. 4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la sicurezza degli organi

Versione in vigore dal 1 gennaio 2013, non più in vigore dal 8 febbraio 2013 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti |
| Estremi | Legge 1 aprile 1999, n. 91 |
| Capo | II — Dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e di tessuti |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-prelievi-e-di-trapianti-di-organi-e-di/art-6-bis-qualita-e-sicurezza-degli-organi/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it